

AMBIENTE

ESPORTAZIONE DI ROTTAMI FERROSI FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

Destinatari: chi effettua esportazioni extra UE di rottami ferrosi.

La legge 21 settembre 2022, n. 142 proroga al 31 dicembre 2022 l'obbligo di notifica in capo alle imprese che intendono esportare fuori dall'UE rottami ferrosi, previsto dall'art. 30 del D.L. 21/2022.

Come anticipato nella nostra informativa n° 08/22 infatti, le imprese che intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea i rottami ferrosi hanno l'obbligo di effettuare una comunicazione preventiva (obbligo di notifica di cui al comma 2. 2 dell'art. 30) almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione, pena sanzioni molto elevate (minimo 30.000 €). Data la rapida evoluzione della prassi in materia, vi consigliamo di valutare gli obblighi con i vostri spedizionieri/esportatori; in ogni caso vi riepiloghiamo i contenuti minimi, ripresi dalle note delle associazioni di categoria, da includere nella comunicazione, da effettuarsi su carta intestata dell'azienda esportatrice:

- la Data effettiva di Esportazione in Dogana o, a seconda dei casi se non sia possibile stabilire a priori la Data in parola di presentazione della Dichiarazione Doganale (DAU), i probabili giorni nell'arco dei quali l'Esportazione avrà effettivamente luogo in Dogana (oppure la finestra temporale prevista per le esportazioni programmate);
- la Voce Doganale (Codice Nomenclatura Combinata) per esteso (8 cifre) che identifica il Rottame Ferroso oggetto di esportazione verso il Paese Extra UE;
- la Descrizione del Rottame secondo la Tariffa Doganale (eventualmente integrata da una descrizione commerciale);
- il Quantitativo in peso del Rottame Ferroso oggetto di Esportazione;
- il Paese Extra UE di Destinazione (eventualmente, anche l'indicazione del Destinatario).

Si suggerisce la trasmissione via PEC ai due ministeri competenti; al momento ci risultano gli indirizzi indicati di seguito:

- MISE: nerf@pec.mise.gov.it
- MAECI: dque.10@cert.esteri.it

Riferimento: ing. Elisabetta Ghirardelli (ghirardelli@verdeconsulting.it), dott. Riccardo Salvi (salvi@vedeconsulting.it).

ALBO GESTORI AMBIENTALI: SCADENZA RESPONSABILE TECNICO IN REGIME TRANSITORIO

Destinatari: Responsabili Tecnici operanti in regime transitorio

Si ricorda che sono in corso le verifiche d'idoneità presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali per i Responsabili Tecnici in generale, ed in particolare per i RT operanti in regime transitorio ai sensi della delibera n. 6/2017.

Si ricorda che il regime transitorio scadrà il prossimo **16 ottobre 2023**, data entro la quale tali soggetti dovranno aver superato le verifiche previste, pena la perdita di idoneità al ruolo di Responsabile Tecnico.

Raccomandiamo pertanto alle imprese la verifica della permanenza ovvero della necessità di aggiornamento requisiti del proprio Responsabile Tecnico che, ricordiamo, può essere un soggetto interno od esterno all'azienda.

Riferimento: ing. Elisabetta Ghirardelli (ghirardelli@verdeconsulting.it).

ALBO GESTORI AMBIENTALI: CANCELLAZIONE CARROZZERIE MOBILI NON ADEGUATE

Destinatari: imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali dotate di carrozzerie mobili

Con recente circolare (n. 8 del 19/09/2022) l'Albo ha stabilito che le carrozzerie mobili non adeguate alle disposizioni della delibera n. 3/2020 saranno cancellate d'ufficio a partire dal 15/10/2022, così come verranno cancellati i veicoli potenzialmente equipaggiati di carrozzeria mobile una volta trascorsi 60 giorni dall'invio di una comunicazione di mancato adeguamento da parte dell'Albo alle imprese.

Si ricorda che, come già da nostre informative sul tema (n. 04/2022 e precedenti), la delibera n. 3/2020 aveva stabilito l'obbligo del RT di attestare entro lo scorso 29/06/2022 la tipologia di carrozzeria mobile e i codici EER abbinabili.

Riferimento: ing. Elisabetta Ghirardelli (ghirardelli@verdeconsulting.it).

COMPILAZIONE FORMULARIO RIFIUTI

Destinatari: Produttori e trasportatori di rifiuti

Con recente ordinanza (19784/2022) la Corte di Cassazione ha ribadito che la mancanza nei FIR della doppia misurazione della quantità dei rifiuti (a inizio trasporto e a destino) determina una evidente incompletezza del documento in quanto tale informazione non è ricostruibile dalle altre indicazioni presenti nel documento.

In caso di irregolarità Produttore e Trasportatore sono quindi puniti ugualmente con sanzione amministrativa ex Dlgs 152/2006. Vi invitiamo pertanto a verificare sempre la corretta compilazione del formulario, sia in fase di inizio che di fine trasporto.

Riferimento: dott. Riccardo Salvi (salvi@verdeconsulting.it).

DOCUMENTO DI TRASPORTO PER RIFIUTI DA MANUTENZIONE FOGNARIA

Destinatari: attività di produzione rifiuti da manutenzione reti fognarie

Come già annunciato nelle nostre precedenti informative (n. 2/2022 e n. 8/2022), dallo scorso 01/07/2022 è operativo il documento di trasporto (previsto dall'art. 230, c. 5 del Codice Ambientale e definito dalla Delibera dell'Albo Gestori Ambientali n. 4 del 21/04/2021) per i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie (di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad esercizi privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi, nonché i sistemi individuali di cui all'art. 100 c. 3 e i bagni mobili).

Recentemente il Ministero della Transizione Ecologica si è espresso con una nota del 30/06/2022 (n. 81850) confermando il **carattere sostitutivo di tale documento rispetto al generale FIR** per il trasporto dei citati rifiuti dal luogo di produzione (ovvero luogo dove viene effettuata l'attività di pulizia manutentiva) sino all'impianto di recupero/smaltimento oppure sino al luogo del deposito temporaneo (pertanto deve essere obbligatoriamente utilizzato dagli operatori).

Dalla nota del MITE pare altresì confermata la contro eccezione in base alla quale l'eventuale spostamento di tali rifiuti dal luogo di deposito temporaneo all'impianto di destino debba invece essere accompagnato dall'ordinario FIR.

Si ricorda infine agli operatori che la numerazione unica di identificazione e la vidimazione del nuovo modello di formulario vengono apposte in modalità virtuale mediante l'interconnessione applicativa del portale dell'Albo nazionale Gestori Ambientali con il servizio Vi.Vi.FIR raggiungibile attraverso la rete delle Camere di Commercio.

Riferimento: ing. Elisabetta Ghirardelli (ghirardelli@verdeconsulting.it).

GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI NEL TRASPORTO

Destinatari: produttori, trasportatori, intermediari, smaltitori di rifiuti

La Cassazione con recente sentenza (n.25313) ha ribadito che anche solo una condotta, se non assolutamente occasionale, può configurare il reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/06, decisivi la quantità di rifiuti e l'utilizzo di veicolo adeguato.

La natura non occasionale della condotta è determinata da indizi quali il peso dei rifiuti oggetto di gestione, la loro natura, la presenza di un veicolo adeguato e funzionale all'attività svolta, il numero dei soggetti coinvolti nell'attività, la provenienza del rifiuto, l'eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito.

Riferimento: dott. Riccardo Salvi (salvi@verdeconsulting.it).

NUOVE REGOLE DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO RIFIUTI

Destinatari: Impianti di stoccaggio rifiuti

Come anticipato nella nostra informativa n. 8/2022, lo scorso 11/08/2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale Interno 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti", e sarà in vigore dal prossimo **09/11/2022**.

Le norme tecniche contenute nel relativo allegato riguardano gli stabilimenti e gli impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché i centri di raccolta di rifiuti con superficie superiore a 3.000 m².

Tali nuove regole si applicano alle attività di nuova realizzazione e a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (che ricordiamo essere il prossimo 09 novembre). Per queste ultime, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione tecnica in materie di sicurezza e di prevenzione incendi, sono previsti 5 anni di tempo per l'adeguamento alle nuove regole.

Verde Consulting è disponibile, su richiesta, ad una verifica degli adempimenti eventualmente a vostro carico al fine dell'adeguamento alle nuove regole; per le tempistiche di adeguamento abbiamo trasmesso alcuni interpellati per chiarimenti alle Autorità, appena disponibili i riscontri potremo dare ulteriori informazioni.

Riferimento: dott.ssa Roberta Fausti (fausti@verdeconsulting.it).

VERIFICA SOSTANZE AD ELEVATA PERICOLOSITA' art 271 c. 7-bis D.Lgs 152/06

Destinatari: Autorizzazioni a carattere generale (art. 272 Dlgs 152/06)

L'art. 271 c. 7-bis in oggetto (introdotto dal D.Lgs. n.102/2020) prevede che le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.

Allo scopo le aziende autorizzate ad emissioni in atmosfera in via ordinaria (art. 269 ovvero AUA/AIA) hanno dovuto produrre una specifica relazione entro il 28/08/21 che analizzasse la disponibilità di alternative, considerasse i rischi e esaminasse la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

Ad oggi pertanto la norma richiede:

- per le **aziende autorizzate alle emissioni in via ordinaria** l'aggiornamento della suddetta relazione (contestualmente ad una eventuale modifica dell'autorizzazione che interessi tali sostanze; entro tre anni in caso di modifica della classificazione delle sostanze in uso o al massimo ogni cinque anni);
- per le aziende autorizzate in via generale (modalità che non consente l'utilizzo di tali sostanze nel ciclo produttivo) l'obbligo del mantenimento di tale condizione.

Le aziende autorizzate in via generale, quindi, devono prestare attenzione a:

- non utilizzare nuove sostanze che rientrano nelle categorie ad elevata pericolosità sopra indicate;
- non utilizzare sostanze che a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza risultino soggetti al divieto previsto;

tali casi, infatti, portano alla decadenza della validità dell'autorizzazione, con conseguenti sanzioni (art. 279 c. 1 del D.Lgs. 152/06). Pertanto è necessario procedere, prima della modifica, a richiedere autorizzazione in via ordinaria ovvero a sostituire tali sostanze con altre non aventi le caratteristiche sopra citate.

E' previsto un transitorio fino al 28/08/2023; Verde Consulting è disponibile su richiesta ad effettuare la verifica delle sostanze in uso e, in caso di assoggettabilità, alla predisposizione della pratica di autorizzazione art. 269.

Riferimento: dott. Riccardo Salvi (salvi@verdeconsulting.it).

CENSIMENTO TORRI EVAPORATIVE (E SIMILI)

Destinatari: tutte le aziende dotate di torri evaporative a umido e di condensatori evaporativi

Come già evidenziato nella nostra informativa n°02/2020, da fine gennaio 2020 è disponibile sul portale di Regione Lombardia il nuovo Servizio Telematico Ge.T.Ra. - Gestione Torri di Raffreddamento, attraverso il quale notificare (al Comune e all'ATS) la presenza degli impianti di raffreddamento e le informazioni di cui alla citata "Scheda per la registrazione al catasto comunale delle torri di raffreddamento-condensatori evaporativi".

Con la notifica attraverso il servizio a ciascun impianto di raffreddamento viene assegnato un univoco numero di registrazione regionale a cui il proprietario dovrà sempre riferirsi nel caso di un aggiornamento dei dati e a cui le ATS, nel sistema Impres@-BI, assoceranno i relativi controlli.

Nelle ultime visite ispettive di ARPA e ATS è stato richiesto il report di notifica di inserimento delle torri evaporative (o simili ad es. scrubber) presenti.

Si ricorda infine ai gestori di tali impianti (legali rappresentanti o eventuali delegati), che sono responsabili della tenuta dei seguenti documenti (indicati nella D.G.R. del 23/07/19) da mettere a disposizione del personale ATS in caso di controllo:

- ✓ documento di valutazione e gestione del rischio legionella (DVR);
- ✓ presenza di un piano di autocontrollo della ricerca di legionella e relativi esiti;
- ✓ schema dell'impianto, planimetrie e documentazione fotografica;
- ✓ registro di manutenzione dell'impianto;
- ✓ schede tecniche dei prodotti utilizzati per pulizia e disinfezione.

Se non l'aveste già fatto e, nel caso lo desiderate, vi chiediamo di informarci quanto prima.

VERDE Consulting si rende disponibile per gli adempimenti per vostro conto, **solo su vostra esplicita richiesta**.

(Costo: 200 € fino a 3 torri o impianti; 40 € per ogni impianto aggiuntivo).

Riferimento: Angelo Bonardi (bonardi@vedeconsulting.it), Riccardo Salvi (salvi@vedeconsulting.it).

AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA IN DEROGA DI CUI ART. 272 COMMA 2 E 3:

VERIFICA PERIODICA DEL PERMANERE DELLE CONDIZIONI AUTORIZZATIVE

Destinatari: Titolari di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in deroga di cui art. 272 comma 2 e 3

Le autorizzazioni alle emissioni in deroga art. 272 comma 2 e 3, si riferiscono ad allegati tecnici ai quali la ditta, in fase di domanda, richiede l'adesione.

E' opportuno richiamare il fatto che tali allegati contengono al loro interno specifiche condizioni che, se non rispettate, determinano il **DECADIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE**: ad es. consumo massimo di materie prime, utilizzo di solventi o materie prime con particolari caratteristiche di pericolo, ecc.

Salvo esplicita richiesta di verifica da parte vostra, non ci è possibile sapere se le condizioni sono effettivamente rispettate anno dopo anno; vi invitiamo pertanto a prevedere nei vostri scadenziari l'indicazione delle condizioni ed una verifica prima della fine anno in modo da poter assumere eventuali contromisure (tipicamente la richiesta di passaggio in autorizzazione ordinaria). VERDE Consulting è disponibile ad effettuare tali verifiche annualmente per vostro conto, **solo su vostra esplicita richiesta**.

Riferimento: dott. Damiano Patuzzo (patuzzo@verdeconsulting.it); dott. Riccardo Salvi (salvi@verdeconsulting.it);

RIEPILOGO SCADENZE AMBIENTALI

Adempimento ambientale	Aziende interessate	Scadenza
Regime transitorio per Responsabile Tecnico	Aziende iscritte all'Albo Gestori Ambientali con Responsabile Tecnico operante in regime transitorio	16/10/23